



# RTV15 - APPROVAZIONE DI NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO A CARATTERE PUBBLICO



Autore: [Stefano Farina](#)<sup>1</sup>

**#EVENTI #PUBBLICOSPETTACOLO  
#INTRATTENIMENTO  
#PREVENZIONEINCENDI #RTV15**

## ABSTRACT

**R**egola Tecnica Verticale n.15 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022 il Decreto 22 novembre 2022 del Ministero dell'Interno che riguarda le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. Le norme tecniche approvate si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.

Da tempo atteso, tra novembre e dicembre 2022 è stato prima approvato e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto di approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico](#). La pubblicazione della nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) va ad affiancarsi (ed è alternativa) al [decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996](#)

e successive modificazioni, relativo alla “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e permette un approccio progettuale meglio definito e più pragmatico, andando a superare alcune delle criticità che contraddistinguevano l’applicazione del D.M. 19 agosto 1996.

<sup>1</sup> RSPP, formatore, coordinatore sicurezza cantieri, ricopre il ruolo di progettista e responsabile safety eventi pubblico spettacolo, Consigliere Nazionale AiFOS.



Chiaramente, l'approccio prestazionale del nuovo decreto si allinea a quanto già avviene per ambiti differenti, andando a richiamare l'applicazione della regola tecnica orizzontale, ampliandone i riferimenti alla specifica attività oggetto della progettazione.

Un esempio su tutti: per la valutazione del rischio incendio (punto V.15.4):

- la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2 della regola orizzontale. In più, il progettista dovrà considerare che nei luoghi occasionalmente dedicati ad attività di pubblico spettacolo (es. piazze, ...), vi è anche un rischio determinato da eventuali ulteriori aspetti di contesto, quali ad esempio: arredo urbano, interferenze con attività limitrofe, punti di somministrazione di cibo e bevande, delimitazioni e barriere alla libera circolazione determinate da altre esigenze (es. antintrusione, protezione di impianti tecnologici, ...);
- i profili di rischio devono essere determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3 della regola orizzontale.

**“ Il Decreto permette un approccio progettuale meglio definito e più pragmatico ”**

Con un ulteriore approfondimento che si estende ai rischi dell'attività derivanti da:

- impiego di articoli pirotecnici, fiamme libere, sostanze o miscele pericolose, armi scenografiche che devono essere oggetto di specifica valutazione del rischio ed autorizzati secondo le procedure di legge;
- allestimenti ed impianti temporanei, privi di normativa di riferimento, che devono essere oggetto di specifica valutazione del rischio.

Anche la strategia antincendio riprende alcuni aspetti della regola orizzontale (con riferimenti ai capitoli S.1, S.3, S.5 e successivi).

Invitando ad una attenta lettura del decreto e dell'intera RTV 15, andiamo ora ad analizzare alcuni aspetti del decreto stesso che, per le attività di intrattenimento e di spettacolo, introduce:

- nel Codice di prevenzione incendi, il Capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”;
- nell'elenco attività soggette contenuto nel DPR 151/2011 di cui all'art. 2-bis, comma 1 prima della lettera a) la seguente voce “0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento”;
- all'art. 5, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera aa), la seguente voce: “bb) “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

In particolare, il decreto contiene - all'Allegato I - la Regola Tecnica Verticale 15 così strutturata:

- Campo di applicazione
- Definizioni
- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio
  - Reazione al fuoco
  - Resistenza al fuoco
  - Compartimentazioni
  - Esodo
  - Gestione della sicurezza antincendio
  - Controllo dell'incendio
  - Rivelazione ed allarme
  - Controllo di fumi e calore
  - Sicurezza impianti tecnologici
  - Altre indicazioni

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Per attività di intrattenimento ai sensi del D.M. 22/11/22 si intendono le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a





carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, anche a carattere temporaneo definite all'allegato 1 del D.P.R. 151/2011 individuate dalla voce n.65, sia che si tratti di attività già esistenti che di nuova realizzazione.

Come già segnalato, le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996. Le norme tecniche si possono applicare anche alle attività di cui sopra che abbiano carattere temporaneo.

Sono invece esclusi dalla regola tecnica:

- i luoghi non delimitati;
- gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
- le attrazioni di spettacolo viaggiante regolati con legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.

Andando ad analizzare gli ambiti, tra le attività possiamo trovare ricomprese quelle destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 tra

le quali, ad esempio, la danza (sale da ballo, discoteche, ...), concerti, spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, sale giochi, agenzie di scommesse, sale bingo, rappresentazioni teatrali (es. spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà), conferenze, congressi, proiezioni cinematografiche (es. teatri, cinema-teatri, auditorium, sale convegno, cinematografi, teatri di posa per riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, ecc.).

Inoltre, troviamo:

- i complessi multifunzionali ove si svolgono attività comprendenti ambiti di intrattenimento e di spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse, caratterizzati da organicità funzionale, anche afferenti a diversi soggetti responsabili (attività quali cinema, auditorium, sale convegni ed altre, inseriti in centri commerciali o poli fieristici);
- le sale, ovvero quegli ambiti di attività destinati agli spettatori o agli avventori per assistere o partecipare a intrattenimenti o spettacoli vari;
- la scena, ovvero quegli ambiti dell'attività destinati alla rappresentazione di

spettacoli (scena). Per quanto attiene la scena, essa comprende il palcoscenico, gli scenari, le ulteriori attrezzature e gli allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;

- i depositi di servizio alla scena, ovvero i locali destinati a ricevere gli scenari e le attrezzature per lo spettacolo in programmazione.

Scendiamo ora nel dettaglio della regola tecnica.

### CLASSIFICAZIONE

Il primo aspetto rilevante è la classificazione, che viene attuata in base al numero di occupanti ed in relazione alla quota (altezza) dei piani accessibili al pubblico (Tabella 1). Sono poi classificate le aree dell'attività (ambiti) (Tabella 2).

Ai fini della presente regola tecnica, le attività sono classificate come segue:			
1.	In relazione al numero di occupanti n:		<p><b>Nota:</b> Il numero degli occupanti (es. spettatori, avventori, addetti, artisti, tecnici, ...) è in genere superiore alla capienza, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori.</p> <p><b>Nota:</b> Si veda anche il comma 4 per la classificazione in relazione al numero degli occupanti.</p>
	a.	OA N ≤ 200	
		OB 200 < N ≤ 1000	
		OC 1000 < N ≤ 5000	
		OD N > 5000	<p><b>Nota:</b> Si evidenzia che la tabella V.15-2 può essere utilizzata per le limitazioni delle quote dei piani accessibili al pubblico.</p> <p><b>Nota:</b> Per ambiti con più piani (es. tribune, gradinate, ...), si considera la quota più sfavorevole dei piani accessibili al pubblico.</p>
	In relazione alla quota dei piani h accessibili al pubblico:		
	b.	HA - 1 M ≤ H ≤ 6 M	
		HB - 5 M ≤ H ≤ 12 M	
	HC - 10 M ≤ H ≤ 24 M		
	HD Tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente		

Tabella 1

Le aree dell'attività sono classificate come segue:			
2.	TA1	Ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie > 100 m <sup>2</sup>	
	TA2	Ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva > 50 m <sup>2</sup>	<b>Nota:</b> Ai fini della classificazione devono essere sommate le superfici dei camerini e dei locali servizi direttamente comunicanti con la scena, anche se posti distanziati e di singola superficie ≤ 50 m <sup>2</sup>
	TA3	Ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m <sup>2</sup>	
	TO1	Ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico	
	TO2	Ambiti, comprensivi delle relative vie d'esodo, all'aperto ed accessibili al pubblico	<b>Nota:</b> Le attività all'aperto sono definite al capitolo G.1.
	TK1	Ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, di superficie > 100 m <sup>2</sup>	<b>Nota:</b> Ad esempio lavoratori ed attrezzature per le scenografie, ...
	TK2	Scena di tipo separato	
	TM1	Depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m <sup>2</sup> , aventi superficie > 200 m <sup>2</sup>	
	TM2	Depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m <sup>2</sup>	
	TM3	Depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m <sup>2</sup>	
	TT1	Locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio	<b>Nota:</b> Ad esempio CED, sala server, cabine elettriche, ...
	TT2	Aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione	<b>Nota:</b> Ad esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, ...
	TZ	Altre aree non ricomprese nelle precedenti	<b>Nota:</b> Ad esempio cabine per la proiezione di film su supporto combustibile, ...

Tabella 2





Sono considerate aree a rischio specifico almeno le seguenti aree: TK1, TM2 e TM3.

Ricordiamo che è ammessa la classificazione in relazione al numero degli occupanti della singola sala dell'attività, quando le sale ed i relativi ambiti (es. foyer, connettivi, ...) siano funzionalmente indipendenti, compartimentati ed abbiano sistemi d'esodo indipendenti.

### **STRATEGIA ANTINCENDIO**

Abbiamo già accennato in precedenza agli aspetti relativi alla valutazione del rischio di incendio presenti al punto V.15.4 ed affrontiamo ora quelli fondamentali della strategia antincendio (V.15.5) dove troviamo indicato che:

- devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti (fermo restando alcuni aspetti specifici);
- devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio

specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.

- sono presenti indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della Regola Tecnica Orizzontale (RTO).

### **REAZIONE AL FUOCO**

- Nelle vie di esodo e nelle sale delle aree TO1 (Ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico), si devono impiegare materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco;
- pavimentazioni: nelle aree T01 possono essere impiegati materiali appartenenti gruppo GM3 di reazione al fuoco;
- pavimentazioni in legno: è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco, in assenza di condotte di ventilazione o riscaldamento, nonché di condutture elettriche sottostanti;
- nel caso di attività con "scena integrata" è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco, in assenza di condotte di ventilazione o riscaldamento, nonché di condutture elettriche sottostanti;
- nelle aree TO2 e per le strutture vulnerabili in condizioni d'incendio possono essere impiegati materiali del gruppo GM3.

### **RESISTENZA AL FUOCO**

Di particolare interesse l'aspetto inerente la resistenza al fuoco con la definizione delle classi di resistenza al fuoco dei compartimenti come si può osservare in Tabella V.15-1. **Classe di resistenza al fuoco.**

### **COMPARTIMENTAZIONI**

Per quanto attiene le compartimentazioni vi sono specifiche indicazioni, limitazioni, caratteristiche che devono essere valutate. Nelle tabelle seguenti riportiamo alcune delle misure antincendio aggiuntive che devono essere adottate, nonché i requisiti di compartimentazione in base alle aree di interesse. Vedi Tabella V.15-2. **Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree TO1 e TA.**



Compartimenti	Attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30 [1]	60		90
Interrati	-	90		

[1] Per le attività che occupano un unico piano a quota compresa tra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, si applica la classe minima di resistenza al fuoco indicata nel capitolo S.2.

Tabella V.15-1. Classe di resistenza al fuoco

Quote dei piani	Attività	Misure antincendio aggiuntive
$-5 \text{ m} \leq h < -1 \text{ m}$ [1]	OA	Almeno una via d'esodo verticale di tipo protetto
	Tutte eccetto OA	Controllo di fumi e calore (capitolo S.8.) di livello di prestazione III [2] ed almeno due vie d'esodo verticali di tipo protetto
$-10 \text{ m} \leq h < -5 \text{ m}$ [3]	Tutte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dell'emergenza (capitolo S.5.) di livello di prestazione III;</li> <li>Controllo dell'incendio (capitolo S.6.) di livello di prestazione IV;</li> <li>Controllo di fumi e calore (capitolo S.8.) di livello di prestazione III [2];</li> <li>Almeno due vie d'esodo verticali a prova di fumo.</li> </ul>
$h > 24 \text{ m}$	Tutte eccetto OA	

[1] Nel caso di un solo piano interrato è ammesso che h arrivi fino a -7,5 m  
[2] Per le singole sale di superficie  $\leq 600 \text{ m}^2$  è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo Seb o Sec  
[3] Nel limite massimo di due piani interrati

Tabella V.15-2. Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree TO1 e TA

Area	Attività				
	OA	OA	OA	OA	OA
TO1, TA1	Nessun requisito				
TA2, TA3, TK2 [1], TM1 [2], TM3, TT1, TT2	Di tipo protetto				
TK1, TM2	Di tipo protetto [3]		Resto dell'attività a prova di fumo proveniente dalle aree TK1, TM2		
TZ	Secondo valutazione del rischio				

[1] Nessun requisito per il boccascena  
[2] Nessun requisito per i locali guardaroba permanentemente presidiati  
[3] Di tipo a prova di fumo se ubicati a quota  $< -1 \text{ m}$

Tabella V.15-3. Compartimentazione

## ESODO

Aspetti importanti e fondamentali riguardano la progettazione delle vie di esodo che per le aree TO1 (Ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico) e TO2 (Ambiti, comprensivi delle

relative vie d'esodo, all'aperto ed accessibili al pubblico):

- non può prevedere tornelli;
- non può prevedere porte ad apertura automatica, in caso di occupanti



prevalentemente in piedi e densità d'affollamento > 0,7 pp/m<sup>2</sup>;

- non deve attraversare le altre tipologie di aree classificate al paragrafo V.15.3. comma 2.

### GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Per quanto riguarda la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) in esercizio, essa deve prevedere:

- verifica prima dell'apertura al pubblico dell'attività;
- successiva sorveglianza, in particolare:
  - a. di locali e vie d'esodo,
  - b. dei sistemi di protezione attiva ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Nelle attività di tipo OC+HC, OC+HD o OD il centro di gestione delle emergenze deve essere ubicato in apposito locale ad uso esclusivo.

### CONTROLLO DELL'INCENDIO

Le attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio secondo i livelli di prestazione previsti nella Tabella V.15-4. **Livelli di prestazione per controllo dell'incendio.**

Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati nella Tabella V.15-5. **Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime dell'alimentazione idrica secondo UNI EN 12845.**

Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo la norma UNI EN 12845, devono essere adottati i parametri riportati nella Tabella V.15-6.

**Parametri progettuali per gli impianti sprinkler e caratteristiche minime dell'alimentazione idrica secondo UNI EN 12845.**

Attività	Area	Attività			
		HA	HB	HC	HD
OB	TO1, TA1, TA3	II [1]		OA	
OC, OD	TO1, TA1, TA3	III			
OD	TO2 [2]	III			
Qualsiasi	TA2, TK1, TK2	III [3]		IV	
Qualsiasi	TM2	IV			
Qualsiasi	TZ	Secondo valutazione del rischio			

[1] Livello di prestazione III per i compartimenti delle attività con carico d'incendio specifico  $q_f > 600$  MJ/m<sup>2</sup>.  
 [2] Livello di prestazione riferito alle attività soggette.  
 [3] Livello di prestazione IV con carico d'incendio specifico  $q_r > 900$  MJ/m<sup>2</sup> oppure con carico d'incendio specifico  $q_r > 600$  MJ/m<sup>2</sup> se ubicate in opere da costruzione con presenza di altre attività (fabbricato o edificio di tipo misto).

Tabella V.15-4. Livelli di prestazione per controllo dell'incendio

Attività		Livello di pericolosità	Protezione esterna	Alimentazione idrica
Occupanti	Quota dei piani			
OB	HA, HB	1	Non richiesta	Singola
OC	HA			
OB	HC			
OC	HB, HC			
OB, OC	HD	2	Sì	Singola superiore
OD	Qualsiasi			

Tabella V.15-5. Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime dell'alimentazione idrica secondo UNI EN 12845

**RIVELAZIONE ED ALLARME**

Le attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme secondo i livelli di prestazione illustrati in Tabella V.15-7. **Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme.**

Ricordiamo che sono ammesse soluzioni alternative alla funzione A degli IRAI (rivelazione automatica dell'incendio) nelle sale con impieghi di effetti scenici che possano comportare falsi allarmi, ad esempio: discoteche, teatri, complessi multifunzionali, ecc.

Deve essere previsto il sistema EVAC<sup>2</sup> per le aree dell'attività riportate nella Tabella V.15-8. **Aree di installazione del sistema EVAC.**

**CONTROLLO DI FUMI E CALORE**

In base alle attività delle singole aree, devono essere previste dotazioni relative sistemi di controllo fumi e calore con specifiche prestazioni come si vede in Tabella V.15-9. **Controllo di fumi e calore.**

**SICUREZZA IMPIANTI TECNOLOGICI**

Oltre alle indicazioni relative a gas refrigeranti ed impianti di produzione calore, voglio evidenziare l'indicazione relativa agli impianti temporanei che non devono costituire causa di inciampo negli ambiti aperti al pubblico e che devono essere realizzati tenendo conto delle prevedibili sollecitazioni ambientali, con particolare riferimento al rischio di danneggiamento meccanico.

Attività	Attività
OA, OB, OC	Singola [1]
OD	Singola superiore
[1] Se presenti aree TK1 di superficie > 150 m <sup>2</sup> , si indica l'alimentazione idrica di tipo singolo superiore	

**Tabella V.15-6.** Parametri progettuali per gli impianti sprinkler e caratteristiche minime dell'alimentazione idrica secondo UNI EN 12845

Attività	Area	Livello di prestazione
Qualsiasi	TO2	I
OA, OB [1]	TO1	
OB, OC, OD	-	IV
[1] Attività non soggette, costituite da un'unica sala che si sviluppa al solo piano di riferimento, con uscite dirette sul luogo sicuro, prive di aree TA1, TA3, TK1, TK2, TM1, TM2, TM3, TT1 o TT2.		

**Tabella V.15-7.** Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

Attività	Area
OB [1]	TO1, TA1, TA2
OC, OD	
OC, OD	TO2 [2]
[1] Per attività con densità d'affollamento $\leq 0,7$ pp/m <sup>2</sup> , costituite da un'unica sala che si sviluppa al solo piano di riferimento, con uscite dirette sul luogo sicuro, prive di aree TA1, TA3, TK1, TK2, TM1, TM2, TM3, TT1 o TT2 è possibile omettere il sistema EVAC. [2] Nelle attività con aree accessibili al pubblico esclusivamente all'aperto è possibile omettere i requisiti di resistenza al fuoco dei componenti del sistema EVAC.	

**Tabella V.15-8.** Aree di installazione del sistema EVAC

<sup>2</sup> Un impianto di diffusione sonora, noto come EVAC, usa la messaggistica sonora a scopo di emergenza, diffondendo messaggi tramite altoparlante. Questo tipo di sistema costituisce un impianto di sicurezza finalizzato a fornire preziose informazioni in caso di evacuazione.





Attività			
OA	OB	OC	OD
II [1]		III [2]	
<p>[1] Per i teatri con scena integrata è richiesto il livello di prestazione III.                      [2] Per le singole sale di superficie <math>\leq 600</math> m<sup>2</sup> è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo SEb o SEc.</p>			

**Tabella V.15-9.** Controllo di fumi e calore

Naturalmente tali impianti, prima del loro utilizzo, devono essere sottoposti a verifica, secondo le norme tecniche di riferimento.

### ***ALTRE INDICAZIONI***

L'ultimo punto di questa RTV è il V.15.5.10, che prevede il divieto di impiegare apparecchi riscaldanti con resistenza elettrica in vista.

Certamente, l'applicazione di questa Regola Tecnica Verticale porta ad una rivisitazione

di molti degli aspetti, metodi e sistemi progettuali adottati in passato. Come sempre, l'innovazione può comportare qualche dubbio interpretativo su specifiche situazioni, ma il lato positivo da considerare è quello di una norma che permette di avere indicazioni più concrete ed informazioni meglio delineate e in parte trasversali con altri ambiti con l'obiettivo di una migliore e più concreta sicurezza in ambito di prevenzione incendi in un settore che sappiamo essere "sempre in movimento".